



Il Prefetto della provincia di Livorno

Fasc. Prot. n.3384/2024/Area III/W.A.

PREMESSO che, nel territorio di questa provincia, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.R. 206 Emilia attraversano numerosi centri abitati densamente popolati, nell'ambito dei quali la rilevante circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci si aggiunge al già intenso traffico veicolare locale, destinato ad incrementarsi ulteriormente nel corso della stagione estiva;

CONSIDERATO che tale condizione di sovraffollamento costituisce causa di incidentalità esponenziale, nonché di elevato tasso di inquinamento acustico ed atmosferico, determinando, soprattutto nel periodo estivo, situazioni di disagio, di intralcio e di pericolo sia per l'incolumità e la salute delle persone che per la sicurezza della circolazione;

VISTA la nota del 3.4.2025, con la quale la locale Sezione Polizia Stradale, vista la persistente situazione di criticità di cui sopra, sottolinea la necessità dell'adozione - fin dalle prossime festività, a seguito del prevedibile incremento di intensità del traffico locale e turistico delle suddette arterie, unito all'elevato transito di autoveicoli adibiti a trasporto merci - di un provvedimento che preveda la deviazione del traffico pesante dalle anzidette strade ordinarie all'autostrada A12, con un'articolazione più ampia che preveda le festività pasquali ed i ponti del 25 e 1° maggio che, prevedibilmente, daranno il via alla stagione turistica con incremento del traffico locale che si protrae normalmente fino alla prima quindicina del mese di ottobre;

VISTE le conclusioni degli incontri, tenutisi presso questa Prefettura il 7 marzo 2025 ed il 3 aprile 2025 con i soggetti a vario titolo coinvolti nella problematica in esame, in esito ai quali:

- gli Enti territoriali interessati (Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo), l'ANAS, la SAT, l'Autorità di Sistema Portuale di Livorno la Camera di Commercio Maremma Tirreno, hanno concordato sull'opportunità di adottare, come già positivamente sperimentato negli anni passati, il provvedimento di inibizione alla circolazione in argomento;
- la Camera di Commercio Maremma Tirreno e le Associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto, pur comprendendo le ragioni di sicurezza stradale che motivano l'ordinanza, hanno tenuto ad evidenziare l'esigenza di individuare la disponibilità di risorse finanziarie da parte di tutti gli Enti interessati al fine di evitare che la ricaduta economica di tale atto gravi esclusivamente sulla categoria dell'autotrasporto, costretta a sopportare il peso dell'elevato pedaggio autostradale;

ATTESO che, nel corso degli incontri, gli Enti territoriali sopracitati hanno confermato la disponibilità ad elaborare una proposta operativa che consenta di ristorare le locali aziende dell'autotrasporto interessate dal provvedimento *de quo*, rimborsando le stesse del pagamento del pedaggio autostradale per l'anno in corso, secondo criteri e parametri da stabilire con apposito protocollo da definire;

RITENUTO, comunque, che la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti sulla S.S. n. 1 Aurelia e sulla S.R. n. 206 Emilia, in quanto funzionale a soddisfare preminenti esigenze di sicurezza della circolazione e, quindi, di salvaguardia dell'incolumità delle persone, debba essere disposta per il periodo **dal 15 aprile al 15 ottobre 2025**, poiché prevedibilmente interessato da una maggiore congestione del traffico veicolare per la concomitanza con le festività ed il periodo estivo;

RITENUTO, inoltre, che - tenuto conto della presenza, nelle zone di Romito e Quercianella, di locali aperti anche di notte, che attirano moltissimi giovani, evidenziando un esodo che inizia a partire dalle tardissime ore della sera e si conclude, quale controesodo, nelle ore antelucane del mattino dopo,



Il Prefetto della provincia di Livorno

costituendo, di per sé, una specifica condizione di pericolo, aggiuntiva rispetto a quelle derivanti dalla normale circolazione veicolare - la chiusura debba essere estesa h.24;

VISTA la nota n. 3866 del 15/6/2017, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esprimere parere favorevole all'adozione del sopraindicato provvedimento per l'anno 2017, ha precisato che il predetto parere rimane valido, anche ai fini dell'adozione di analogo provvedimento per gli anni successivi, qualora non intervengano modifiche nell'assetto viario nell'area interessata dalla limitazione alla circolazione;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il tratto tra lo svincolo di Montenero - inizio del tratto della SS1 Aurelia località "Maroccone", posto al Km 307+010 di quell'arteria - e precisamente il tratto compreso tra la località "Maroccone" all'altezza del civico 230 di via del Littorale (residence camping Cala dei Mori) e il Km 300+100 della S.S.1 Aurelia in località Chioma - **nei giorni compresi tra il 15 aprile al 15 ottobre 2025, dalle ore 0,00 alle ore 24.00**, è interdetto alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia, degli autoveicoli singoli e dei complessi veicolari a tre o più assi, e comunque di quelli aventi massa complessiva a pieno carico, così come risultante dalla carta di circolazione, superiore a 7,5 tonnellate.

Nello stesso periodo e per il medesimo arco temporale è altresì interdetta la circolazione, in entrambi i sensi di marcia, dei medesimi sopraindicati veicoli sulla S.R. n. 206 "Emilia", nel tratto compreso tra Vicarello e la rotatoria in località Malandrone (Km 5+350). Al riguardo si precisa che il punto di inizio del divieto in argomento, sulla strada SR 206 da Nord, è ricondotto allo svincolo di Vicarello di innesto/disinnesto della SGC FI-PI-LI, SR 206, centro abitato di Vicarello, e da Sud alla rotatoria in località Malandrone (Km 5+350).

Art. 2

Nello stesso periodo la circolazione dei predetti autoveicoli sarà deviata sull'autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Collesalveti e il casello di Rosignano Marittimo ovvero alternativamente la nuova barriera in località Malandrone.

Art. 3

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- gli automezzi adibiti al solo trasporto di persone, gli autocaravan e le roulotte;
- mezzi di soccorso;
- gli automezzi il cui viaggio abbia inizio e/o termine nell'ambito dei tratti della S.S. n. 1 e della S.R. n. 206 cui si riferiscono le limitazioni disposte o in località raggiungibili unicamente con le medesime arterie (per es.: veicoli interessati ad operazioni di carico e scarico, quelli che partecipano a fiere e mercati, quelli per i quali sia documentata l'impossibilità di percorrere vie alternative, etc.);
- mezzi d'opera di cui all'art. 54, lett. n. del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- mezzi che trasportano carburante destinato alla rete distributiva e che effettuano il carico presso la Raffineria di Stagno o il Terminal Costiero per il solo tratto della S.R. n. 206 Emilia compreso tra Vicarello e San Pietro in Palazzi.



Il Prefetto della provincia di Livorno

Art. 4

Restano salve le disposizioni di cui al decreto prefettizio fascicolo Prot. N. 10418/2024/WA/CIRC/AREA III con cui questa Prefettura ha recepito il decreto del Ministero dei Trasporti n. 314 del 12/12/2024 concernente il divieto di circolazione nei giorni festivi fuori dei centri abitati per i veicoli e i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t.

Art. 5

Gli Organi di Polizia Stradale, ivi compresi quelli locali, sono incaricati di esercitare un'incisiva vigilanza al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento.

Art. 6

La Provincia di Livorno e le Amministrazioni Comunali interessate, l'ANAS e la SAT, secondo la rispettiva competenza, cureranno l'apposizione della necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi autostradali.

Art. 7

Il Presidente della Provincia di Livorno, i Sindaci dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, il Dirigente del Compartimento ANAS di Firenze e gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ancora ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 30, 60 e 120 giorni dalla legale conoscenza.

Ad/

Livorno, data protocollo

IL PREFETTO
Dionisi